



I Coordinamenti RR.SS.AA Area Firenze

Malattia: *oltre al danno la beffa!*

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno avuto notizia di casi in cui al lavoratore in malattia non sia stata, in tutto o in parte, riconosciuta la relativa indennità per effetto di disguidi nella trasmissione del certificato medico telematico. Fatta salva ovviamente la verifica di una eventuale diretta responsabilità del dipendente in circostanze del genere, dai nostri riscontri emerge con evidenza un **incomprensibile irrigidimento da parte aziendale nell'applicazione delle regole sulla malattia** che evidenzia più una volontà aprioristica di non ricercare soluzioni di maggiore equità e finanche sanzionatoria del dipendente. L'Azienda sembra dimenticarsi a esempio che lo stato di salute del lavoratore durante la malattia potrebbe anche essere tale da impedirgli di verificare nel dettaglio la correttezza della certificato che i sanitari gli forniscono.

In occasione dell'incontro trimestrale dello scorso 31 luglio **abbiamo chiesto all'Azienda che** in tutti i casi in cui i dipendenti siano stati rispettosi delle previsioni di legge e della normativa interna di Gruppo ci sia una disamina attenta delle singole circostanze e **ove la responsabilità di ritardi, errori, inesattezze concernenti le certificazioni mediche siano imputabili ad altri soggetti coinvolti si applichi con intelligenza la Policy aziendale.**

Riteniamo importante focalizzare gli aspetti della vigente normativa affinché errori procedurali altrui non si trasformino in perdita dell'indennità e quindi oltre al *danno* della malattia non ci sia la *beffa* della mancata retribuzione.

QUALI GLI ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE

Il dipendente assente per malattia è tenuto a dare **tempestiva comunicazione** del suo stato al Responsabile della propria unità organizzativa specificando: il suo recapito durante la malattia e se la sua assenza è dovuta a malattia o infortunio (extra professionale o sul lavoro).

Oltre a ciò il dipendente è tenuto a produrre **idonea certificazione** della propria condizione rilasciata dal proprio medico curante o dalla struttura sanitaria abilitata cui si è rivolto.

IL CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO

Il certificato di malattia viene trasmesso per via telematica dal medico curante. **Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo** del certificato inviato per via telematica ed **è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro qualora questi gliene faccia richiesta.** In aggiunta il lavoratore può richiedere al medico copia cartacea del certificato telematico e dell'attestato di malattia (peraltro reperibili anche dal sito internet Inps www.inps.it). Con l'invio telematico del certificato di malattia il lavoratore non ha più l'obbligo di trasmettere l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS.

Il lavoratore ha l'obbligo di verificare i dati relativi al proprio domicilio, fornendo al medico anche l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza, nonché ogni altro elemento utile al medico fiscale in caso di visita di controllo.

La responsabilità circa la correttezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavoratore. L'indirizzo errato o incompleto sul certificato non

sono motivo di giustificazione per il lavoratore qualora la visita di controllo non si sia potuta effettuare per tale ragione.

In caso di irreperibilità del lavoratore, per omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia, il lavoratore sarà ritenuto assente ingiustificato con conseguente perdita dell'indennità secondo le disposizioni di legge.

Il lavoratore è tenuto altresì al rispetto delle fasce orarie di reperibilità al proprio domicilio: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, feriali e festivi, di malattia.

IL CERTIFICATO DI MALATTIA CARTACEO: QUANDO È AMMESSO.

Ai medici di base convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale non è più consentito il rilascio della certificazione cartacea per la malattia dei lavoratori dipendenti a eccezione dei casi in cui la **rete internet sia indisponibile** e il medico non possa utilizzare il servizio di call center. In tal caso il lavoratore potrà presentare, a giustificazione della propria assenza, il certificato in forma cartacea che dovrà però essere rilasciato contestualmente all'accertamento della malattia e recare una dichiarazione del medico circa l'impossibilità di procedere all'invio telematico.

La certificazione cartacea è ammessa anche qualora lo stato di malattia sia accertato: da guardia medica, pronto soccorso, strutture di ricovero (ospedali e strutture convenzionate) non dotati di strumenti per l'invio telematico; oppure, nei limiti di due certificazioni per anno solare e per assenze di durata non superiore a 10 giorni, da medico specialista non appartenente al SSN né con esso convenzionato.

Se il certificato è rilasciato in forma cartacea, il lavoratore deve entro due giorni lavorativi dal rilascio:

- far pervenire il certificato medico al proprio datore di lavoro;
- se apprendista trasmetterne copia anche all'Inps.

Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il diritto all'indennità di malattia per i giorni di ritardo. Il periodo intercorrente fra data di rilascio e data di presentazione/invio quindi viene considerata assenza per malattia, ma non dà diritto a copertura economica.

ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI e AVVERTENZE

In presenza di certificato rilasciato dal lunedì fino al venerdì, qualora la malattia prosegua, per evitare una scopertura per il sabato e la domenica il lavoratore deve recarsi al sabato presso la guardia medica a farsi rilasciare un certificato di malattia per tali giornate. Questo non è necessario se il lunedì la continuazione viene attestata in relazione a un certificato originario che copre dal lunedì antecedente fino al sabato o alla domenica.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità economica per tutti i giorni in esso indicati il certificato deve indicare una decorrenza della malattia antecedente di massimo una giornata dalla data del rilascio. Qualora i giorni indicati siano in numero superiore l'assenza è giustificata come malattia, ma non dà diritto a trattamento economico.

Per qualsiasi necessità di ulteriore approfondimento o segnalazione vi invitiamo a contattarci tempestivamente.

I Coordinatori Territoriali Area Firenze

Firenze, 11 agosto 2014